

LAVORO

1066



N° 388/4 R.G.
N° 106 CRON.

ASSEGNATA A SENTENZA
il 26.1.12

TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE in funzione di Giudice del Lavoro

all'udienza del giorno 26/01/2012
nella causa n. 6388/2011 RG

promossa da

[redacted] con il patrocinio dell'avv. SBARRA ALBERTO

contro

[redacted] con il patrocinio dell'avv. CORVINI ALESSANDRO
[redacted] con il patrocinio dell'avv. BUFFONI GUIDO

visto l'art. 479 c.p.c., ha pronunciato sentenza con il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

dichiara il ricorso improcedibile e compensa tra le parti le spese processuali

CONTIESTUALE MOTIVAZIONE

PREMESSO

che [redacted] ha convenuto in giudizio [redacted] e [redacted] chiedendo che fosse accertata, in via principale, previa declaratoria della sussistenza di un appalto illecito ex art. 29 D.Lgs. 276/2003, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il ricorrente e [redacted] e che fosse quindi quest'ultima società condannata a reintegrarlo nel precedente posto di lavoro. Solo in via subordinata, il ricorrente chiedeva che le medesime statuizioni (accertamento della natura subordinata del rapporto e reintegrazione) fossero rivolte nei confronti della [redacted] con la quale era in corso un contratto a progetto, da ritenersi "fittizio" nonostante l'avvenuta certificazione dalla competente commissione;

che la [redacted] si costituiva eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per aver il ricorrente omissso nei suoi confronti il tentativo obbligatorio di conciliazione rivolto solamente alla [redacted]

RILEVATO

che, a seguito delle modifiche apportate dal c.d. collegato lavoro, solo il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 2/6 è rimasto obbligatorio;

che, pertanto, in forza di tale norma, "chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile";

che, nella specie, la domanda proposta *in via principale* nei confronti di [redacted] non è stata oggetto del tentativo obbligatorio di conciliazione sebbene, da un punto di vista logico e giuridico, implicasse l'erronea qualificazione della natura autonoma del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la cooperativa "somministrante" mano d'opera. Per supposto, infatti, del fenomeno dell'intermediazione illecita di manodopera e l'esistenza di un rapporto avente natura subordinata. Poiché, quindi, la certificazione è vincolante anche nei confronti dei terzi, non può concepirsi una somministrazione illecita di manodopera caratterizzata dalla natura *autonoma* delle prestazioni lavorative;

che il tentativo obbligatorio di conciliazione può dirsi ritualmente esperito solo se vi sia completa corrispondenza fra le domande poste in sede di tentativo e quelle poste in ricorso;


che l'art. 51, c. 15, del collegato lavoro ha disposto l'abrogazione dell' art. 421-bis c.p.c., trasformando così il tentativo obbligatorio da condizione di procedibilità a condizione di dilazione.

Conseguentemente, in assenza dell'esperimento del TOC, il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile.

Attesa la particolare complessità delle questioni trattate, pare equo compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

Così deciso e letto nell'udienza del 26 gennaio 2012

Il Giudice del Lavoro
Dott. GIOVANNI GABELLA



Deposito nella Cancelleria del Tribunale di Roma
del Tribunale di Roma

OGGI 26 GEN 2012

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Valeria MOLINARI

